

IVA

La determinazione della base imponibile Iva delle cessioni di autoveicoli usati

di **Stefano Rossetti**



La disciplina Iva delle cessioni dei beni usati (al di fuori dei regimi speciali) dipende dalla detrazione dell'imposta che è stata **operata all'atto dell'acquisto del bene**.

Sono due le disposizioni nell'ambito del D.P.R. 633/1972 che dettano la disciplina Iva delle operazioni di cessione di beni con Iva non detratta (totalmente o parzialmente) all'atto dell'acquisto:

- la prima è contenuta nell'[articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies](#) secondo cui sono **operazioni esenti** *“le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2”*;
- la seconda è riportata nell'articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 e prevede che *“per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti”*.

L'articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972 prevede l'esenzione Iva per le cessioni di beni (e **non servizi**) sotto la condizione che l'imposta all'atto dell'acquisto non sia stata detratta **totalmente** ai sensi:

- dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), ad esempio per motivi di mancata inerenza dell'acquisto rispetto all'attività esercitata, oppure a seguito di un'afferenza diretta con un'operazione attiva che non conferisce il diritto alla detrazione;
- dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#). In questo caso l'indetraibilità è dovuta a cause di carattere oggettivo quali ad esempio l'acquisto di un aereomobile da parte di una

società che svolge attività immobiliare ([articolo 19-bis1, comma 1, lett. a, D.P.R. 633/1972](#));

- **dell'articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972.** Questa ipotesi prevede l'indetraibilità dell'Iva a seguito di rettifica della detrazione; ciò può accadere, ad esempio, quando i beni acquistati vengono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

Quando, invece, la detrazione dell'imposta è **parziale**, si applica l'[articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), il quale prevede che qualora, all'atto dell'acquisto del bene, il diritto alla detrazione sia stato **parzialmente** limitato ai sensi dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile dell'operazione di cessione è **proporzionale all'Iva detratta all'atto dell'acquisto**.

Questa disposizione è particolarmente applicata nell'ambito delle cessioni delle autovetture. Nella seguente tabella viene riportato il **trattamento Iva delle cessioni di autoveicoli usati**.

DATA ACQUISTO	DETRAZIONE IVA ALL'ACQUISTO	REGIME IVA CESSIONE
veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2000	indetraibile al 100%	esente ex articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972
veicoli acquistati nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2005	detraibile al 10%	base imponibile pari al 10% del corrispettivo
veicoli acquistati nel periodo 1° gennaio 2006 – 13 settembre 2006	detraibile in base all'inerenza	base imponibile pari alla percentuale di inerenza
veicoli acquistati nel periodo 14 settembre 2006 – 27 giugno 2007	detraibile al 15%	base imponibile pari al 15% del corrispettivo
veicoli acquistati dal 28 giugno 2007	detraibile al 40%	base imponibile pari al 40% del corrispettivo

Nell'ambito dell'applicazione della disposizione contenuta nell'[articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), la liquidazione della base imponibile non desta particolari problemi quando **il corrispettivo è determinato Iva esclusa**, mentre il calcolo è più complesso quando l'acquirente è un privato e in tale caso capita sovente che il prezzo venga contrattato Iva inclusa.

In quest'ultima ipotesi si rende necessario scomputare l'imposta utilizzando un coefficiente pari a **1,088**.

Si pensi ad una società che **nel 2016 ha acquistato un'autovettura nuova** per un importo pari a 18.000 euro più Iva. All'atto dell'acquisto la società ha **detratto il 40% dell'imposta**.

Nel mese di marzo 2022 la **società cede l'autovettura** ad un privato concordando un prezzo di 11.000 euro Iva inclusa.

Le voci che compongono la fattura di cessione si determinano nel seguente modo:

- la base imponibile da assoggettare ad imposta sarà pari a **4.044,12 euro** ($11.000 / 1,088 \times 40\%$) dove: 11.000 euro è il prezzo concordato comprensivo dell'Iva, 1,088 è il coefficiente fisso e 40% è la percentuale di imposta ammessa in detrazione all'atto dell'acquisto;
- la base imponibile come sopra determinata viene assoggettata ad imposta sul valore aggiunto, la quale verrà liquidata in **889,71 euro** ($4.044,12 \times 22\%$);
- la parte di corrispettivo fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 sarà pari a **6.066,17 euro** ($11.0000 / 1,088 \times 60\%$) dove: 11.000 euro rappresenta il prezzo concordato comprensivo dell'Iva, 1,088 è il coefficiente fisso e 60% è la percentuale di imposta non ammessa in detrazione all'atto dell'acquisto.